

significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

Art. 6.

Logotipo

Il logo che individua l'«Amatriciana Tradizionale» STG è rappresentata da un cerchio raffigurante un piatto stilizzato di pasta e listarelle di guanciale con al centro il campanile civico di Amatrice. Sotto viene riportata la scritta in carattere maiuscolo «AMATRICIANA TRADIZIONALE» e l'acronimo «STG» con font Montserrat.




Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

I colori utilizzati sono: rosso per il pomodoro, crema per il pecorino e gli spaghetti, mattone per il guanciale e nero e bianco per le forme ed il campanile.

Di seguito il pantone dei colori presenti nel logotipo:



RGB: 171, 25, 35
Pantone: Pantone Solid Coated 7621 C
Hex: AB1923
CMYB: 23, 100, 88, 15



RGB: 255, 240, 208
Pantone: Pantone Solid Coated 7499 C
Hex: FFF0D0
CMYB: 0, 6, 24, 0



RGB: 197, 114, 79
Pantone: Pantone Solid Coated 7591 C
Hex: C5724F
CMYB: 21, 62, 70, 5



RGB: 29, 29, 27
Pantone: Pantone Solid Coated 419 C
Hex: 1D1D1B
CMYB: 0, 0, 0, 100

17A08501

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione Südtiroler Schüttelbrot IGP ed acquisito inoltre il parere della Provincia autonoma di Bolzano, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno pervenire, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQA IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «SÜDTIROLER SCHÜTTELBROT»/«SCHÜTTELBROT ALTO ADIGE»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Il «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» è un pane secco alla segale, di forma appiattita e rotonda irregolare, con alveolatura irregolare, croccante, conservabile, aromatico, leggermente acido, con un'umidità tra il 4 al 6%.

